

## Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 7.7.2021 La Nuova Procedura Civile, 3, 2021



### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI** MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

# Accoglimento della domanda in misura inferiore al petitum e compensazione delle spese

A fronte di un accoglimento della domanda in punto an e del riconoscimento di una somma in misura pari a quasi la metà del petitum e a fronte della domanda principale della convenuta di rigetto delle domande attoree, la <u>soccombenza reciproca</u> ex art. 92 comma 2 c.p.c. è tale da giustificare la <u>compensazione delle spese</u> soltanto per metà, con la residua metà posta a carico della convenuta in primo grado, soccombente in via prevalente.

## Tribunale di Milano, sentenza del 26.2.2021, n. 1715

...omissis...

L'unica questione oggetto di questo procedimento di appello (oltre al riparto delle spese) è dunque la quantificazione del credito vantato da ZZ.

Occorre premettere che, condividendo le considerazioni dell'appellante, alla presente controversia trova applicazione il Reg. CE 1408/71 richiamato dall'Accordo sulla libera circolazione delle

persone tra UE e Svizzera del 21 giugno 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE L 114 del 30.04.2002 e reso esecutivo in Italia con 1. 364/2000) (cfr. in particolare Allegato II "coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale").

L'art. 90 lett c) del successivo Reg. CE 883/2004 mantiene infatti in vigore il Reg. 1408/71 ai fini del predetto Accordo tra UE e Svizzera.

ZZ ha pertanto esercitato azione surrogatoria in applicazione dell'art. 93 lett a) del Reg. CE 1408/71 e dell'art. 72 della legge federale elvetica sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (c.d. LPGA), che prevede la surroga dell'assicuratore sociale nei diritti dell'assicurato contro i terzi responsabili e, in particolare, il diritto dell'assicuratore a ottenere il rimborso delle spese mediche e dell'indennità giornaliera (art. 74 lett. a e b), che nel caso di specie ha corrisposto al datore di lavoro ai sensi dell'art. 49 legge federale 20.03.1981 (LAINF).

L'art. 93 lett a) del Reg. CE 1408/71 che prevede sostanzialmente il riconoscimento da parte di qualunque Stato Membro del diritto dell'assicuratore – che sia previsto dalla legge dello Stato dell'assicuratore stesso – di surrogarsi nei diritti del beneficiario verso il terzo responsabile deve interpretarsi tenuto conto del principio stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 21.09.1999 (causa C-397-96, Ko.) secondo cui "la surrogazione di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, soggetto al diritto di uno Stato membro, nei diritti che la vittima o i suoi aventi causa hanno nei confronti dell'autore di un danno verificatosi nel territorio di un altro Stato membro e che ha comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale da parte di detto ente nonché la portata dei diritti nei quali detto ente si è surrogato sono determinate conformemente al diritto dello Stato membro cui appartiene detto ente, a condizione che l'esercizio della surrogazione prevista da tale diritto non ecceda i diritti che la vittima o i suoi aventi causa hanno nei confronti dell'autore del danno in forza del diritto dello Stato membro nel cui territorio il danno si è verificato".

Correttamente pertanto il Giudice di prime cure ha ritenuto di applicare la legge svizzera in ordine alla valutazione della sussistenza e della portata del diritto di surroga vantato da ZZ, a condizione tuttavia che tale azione surrogatoria non eccedesse i diritti riconosciuti dall'ordinamento italiano al GG nei confronti del terzo responsabile.

Ciò che viene censurato dall'appellante, con il primo motivo, è proprio il controllo effettuato dal Giudice di prime cure sul rispetto del limite costituito dai diritti riconosciuti dall'ordinamento italiano, ritenendo l'appellante che tale controllo non possa estendersi anche alla quantificazione del credito vantato, in via surrogatoria, dall'assicuratore.

Orbene, il primo motivo di appello è infondato, pur dovendosi emendare la motivazione del Giudice di pace, che è approdato a giusta decisione seguendo tuttavia un percorso argomentativo che merita alcune puntualizzazioni.

La liquidazione del credito vantato da ZZ in misura inferiore al domandato non deriva infatti da una pretesa applicazione di parametri normativi italiani (erronea secondo l'appellante) a fattispecie regolata dal diritto elvetico ma è soltanto il corretto frutto della valutazione dei fatti allegati dalle parti e delle prove – naturalmente secondo la legge processuale italiana, quale lex fori – finalizzata alla decisione della causa in applicazione (e interpretazione) della legge svizzera stessa.

Premesso che la continenza, in punto an, dei diritti nei quali ZZ si è surrogata (e cioè le voci di danno per rimborso spese mediche e indennità per inabilità temporanea lavorativa sia assoluta che parziale) nei diritti riconosciuti dall'ordinamento italiano al danneggiato GG non è in discussione in questa sede, non essendosi tradotte le critiche mosse sul punto dall'appellata (pag. 6 comparsa costituzione) in appello incidentale, può convenirsi con l'appellante sul fatto che, una volta riconosciuta la coincidenza tra voce di danno azionata in via surrogatoria in base alla legge dell'assicuratore sociale e voce di danno riconosciuta al danneggiato dal diritto dello Stato in cui si è verificato il danno, la quantificazione concreta del danno riconoscibile esula dal controllo di "continenza" ai sensi dell'art. 93 reg. 1408/71, come interpretato dalla Corte di Giustizia, dovendosi a tal fine applicare la legge dello Stato dell'ente surrogante (cfr. § 22-23 sent. CGUE 21.09.1999 Ko.) e quindi potendosi pervenire ad una liquidazione maggiore rispetto a quella cui si perverebbe secondo la legge del locus eventus damni.

Ma tale conclusione non comporta sic et simpliciter che il Giudice investito dell'azione surrogatoria debba tout court e in modo vincolato condannare il terzo responsabile al pagamento dell'importo erogato dall'assicuratore sociale.

Non può infatti ritenersi che – giungendo all'esame del caso di specie – la liquidazione stragiudiziale da parte dell'assicuratore di una determinata somma, sulla base di un accertamento medico che ha quantificato in totale l'inabilità lavorativa del GG dal 27.10.2014 al 30.11.2014 (cfr. doc. 3 e 4 parte attrice primo grado), sia insindacabile dal Giudice italiano investito dell'azione surrogatoria e abbia effetti irretrattabili nei confronti del terzo responsabile, totalmente estraneo al procedimento di quantificazione ed erogazione delle prestazioni assistenziali.

Rientra quindi nei poteri del Giudice dell'azione surrogatoria sottoporre a controllo, in caso di contestazione, la quantificazione operata in via autonoma e stragiudiziale da parte dell'assicuratore sociale e determinare, all'esito dell'istruttoria e nel contraddittorio tra le parti, l'effettivo quantum del diritto risarcitorio del danneggiato nel quale l'assicuratore si è surrogato; e ciò in applicazione della stessa legge dell'assicuratore, nel caso di specie, la legge svizzera.

L'art. 17 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (c.d. LAINF) prevede, infatti, che "in caso di incapacità lavorativa totale, l'indennità giornaliera è pari all'80 per cento del guadagno assicurato. Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale".

Il Giudice di prime cure, pertanto, nel liquidare una somma inferiore al domandato, non ha fatto altro che applicare questa norma svizzera, previo accertamento attraverso l'istruttoria tecnica (CTU medico legale) che il GG non poteva affatto considerarsi totalmente inabile al lavoro per 35 giorni, con passaggio improvviso, che stride con ogni regola logica e di comune esperienza, dall'inabilità totale del 30.11.2014 alla piena capacità lavorativa il giorno successivo, 1°. dicembre 2014 (così il certificato medico del 21.11.2014 sub doc. 3 parte attrice primo grado).

Correttamente pertanto ha disposto CTU medico legale – le cui risultanze tecniche non hanno formato oggetto di impugnazione – che ha più logicamente e congruamente quantificato l'invalidità temporanea assoluta in 7 giorni, con invalidità temporanea al 25% per i successivi 40 giorni.

Il Giudice di prime cure pertanto – non in applicazione di non meglio precisati parametri italiani ma recependo, in base alla lex fori, le conclusioni tecniche del consulente, che ha ritenuto condivisibili e immuni da vizi logici – ha ritenuto, agli effetti dell'art. 17 della legge svizzera LAINF, che l'incapacità lavorativa del GG dovesse ritenersi totale soltanto per 7 giorni e parziale (al 25%) per i successivi 28, nei limiti dei 35 giorni indennizzati da ZZ, e ha pertanto calcolato l'indennità rimborsabile a ZZ non in applicazione di criteri e norme italiane ma proprio in applicazione della legge svizzera, mediante procedimento aritmetico che non ha formato specifico oggetto di impugnazione, nemmeno in via subordinata, in particolare prendendo a base di calcolo l'indennità giornaliera di 156,46 CHF (doc. 4 a) parte attrice di primo grado) e considerandola al 100% per 7 giorni e al 25% per 28, così determinando la somma complessiva di 2.190,44 CHF a titolo di indennità per incapacità lavorativa, oltre 969,60 CHF a titolo di rimborso spese mediche (somma pari a quanto domandato a tale titolo e pertanto non oggetto di impugnazione), dunque per totali CHF 3.160,04.

La conclusione del Giudice di prime cure, nei limiti di quanto impugnato, risulta dunque corretta ancorché debba emendarsi la motivazione secondo cui la riduzione della somma liquidata sia avvenuta in applicazione del controllo di "non eccedenza" (rispetto ai diritti riconosciuti al danneggiato dall'ordinamento italiano) di cui all'art. 93 Reg. 1408/71 e alla summenzionata sentenza della CGUE

del 21.09.1999, dovendo anzi ricondursi tale riduzione all'accertamento in concreto, ai fini dell'applicazione dell'art. 17 LAINF, dell'entità e della durata dell'incapacità lavorativa del danneggiato e quindi della consistenza del diritto risarcitorio del GG in cui ZZ si è surrogata.

Tale conclusione non pare del resto contrastare con i precedenti di questo Tribunale citati da parte appellante; ad esempio, nella sentenza n. 13083/2016 (doc. 12 attrice primo grado), il Tribunale precisa che "gli esborsi sostenuti dalla ZZ, a titolo di rimborso di spese mediche e di indennità di malattia corrisposta al danneggiato, oltre che essere stati documentati, non sono stati neppure contestati mentre, alla stregua delle risultanze della ctu medico-legale espletata, la quantificazione

di tali pretese creditorie risulta congrua" (pag. 3 ultimo capoverso), a conferma che anche in quel caso il Tribunale ha accertato in concreto la congruità delle somme riconosciute rispetto all'invalidità effettiva accertata a mezzo CTU. Analoga valutazione di congruità si rinviene anche nella sentenza 9339/2015 (doc. 13 – pag. 3 primo paragrafo).

Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.

È fondato, invece, il secondo motivo di appello in quanto l'accoglimento della domanda di parte attrice, seppure in misura inferiore al petitum, non giustificava la compensazione integrale delle spese di primo grado; a fronte infatti di un accoglimento della domanda in punto an e del riconoscimento di una somma in misura pari a quasi la metà del petitum e a fronte della domanda principale della convenuta di rigetto delle domande attoree, la soccombenza reciproca ex art. 92 comma 2 c.p.c. è tale da giustificare la compensazione delle spese soltanto per metà, con la residua metà posta a carico della convenuta in primo grado, soccombente in via prevalente.

La sentenza impugnata va, pertanto, riformata limitatamente al capo sulle spese, con compensazione delle spese di lite per metà e condanna della convenuta alla rifusione a parte attrice della residua metà, liquidata, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause avanti al Giudice di Pace di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, nella misura di cui al dispositivo.

La nettamente prevalente soccombenza dell'appellante nel presente grado, vittoriosa soltanto sul motivo secondario in punto spese, giustifica invece la compensazione delle spese del presente grado per un quinto, con i residui quattro quinti a carico dell'appellante e liquidati, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, nella misura di cui al dispositivo.

# **PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in accoglimento del solo secondo motivo di appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, compensa tra le parti le spese di lite del primo grado per metà e condanna CCC coop. a rimborsare a ZZ *omissis* la residua metà che si liquida in euro 995 per compensi (euro 202,50 per fase di studio; euro 167,50 per fase introduttiva; euro 270 per fase istruttoria ed euro 355 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 132 per esborsi (50% C.U. e marca); compensa per un quinto le spese di lite del presente grado tra le parti e condanna ZZ *omissis* a rimborsare a CCC coop. i residui quattro quinti, che si liquidano in euro 2.588 per compensi (euro 700 per fase di studio; euro 592 per fase introduttiva ed euro 1296 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

### Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

#### Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Ìorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

